

# Il pegno non possessorio segnerà una svolta nei finanziamenti all'impresa

DI MARC-ALEXANDRE  
COURTEJOIE\*

**C**on un provvedimento del 12 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha disposto le specifiche tecniche per il funzionamento del Registro Informativo in vista dell'entrata in vigore del cosiddetto «pegno non possessorio».

A differenza del pegno tradizionale tale nuovo istituto consentirà alle imprese di creare una garanzia su beni mobili (materiali e immateriali) senza la necessità di privarsi del loro possesso a favore del creditore, riconoscendo così la possibilità di continuare a utilizzare i beni pignati (materie prime, macchinari eccetera) nel proprio processo produttivo. Conseguenza immediata della natura non possessoria del pegno è l'effetto rotativo della garanzia (che esclude la necessità di ulteriori formalità costitutive). Infatti la garanzia si trasferisce, a seconda del caso, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo derivante dalla vendita del bene, o al nuovo bene acquistato con tale corrispettivo, senza alcun effetto negativo sulla garanzia (evitando così rischi di revocatoria fallimentare). Per la costituzione del pegno non possessorio sarà sufficiente individuare i beni indicando gli elementi utili alla loro identificazione e il loro valore complessivo.

L'intero sistema si baserà sul Registro Informativo tenuto e gestito dall'Agenzia delle Entrate, attraverso il quale potranno essere effettuate tutte le operazioni relative ai pegni - registrazione, visualizzazione, modifica, rinnovo e cancellazione - che saranno interamente eseguite in via te-

lematica. Seguendo la linea già tracciata dalla direttiva sulle garanzie finanziarie (su strumenti finanziari e contanti), con questo intervento il legislatore favorisce altresì l'autotutela del creditore in caso di escussione della garanzia, anche in seguito all'eventuale dichiarazione di liquidazione giudiziale del debitore, prevedendo la possibilità, per il creditore, di procedere alla vendita diretta, all'appropriazione o alla locazione dei beni costituiti in pegno (a condizione che le parti lo abbiano espressamente previsto).

La mancata armonizzazione tra la recente riforma della giustizia civile e le norme sul pegno non possessorio rende poco chiaro cosa accadrà in caso di opposizione da parte del debitore. Tuttavia, la ratio delle suddette norme suggerisce che tale contestazione dovrebbe avvenire nelle forme del nuovo procedimento speciale (il cosiddetto procedimento semplificato di cognizione), più snello e veloce del procedimento ordinario (motivo per cui le disposizioni sull'escussione privata previste nei contratti di pegno tradizionali sono state raramente utilizzate nella pratica). Inoltre dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del debitore il creditore potrà procedere autonomamente all'escussione senza necessità di preventiva autorizzazione dal giudice delegato.

Sembra ragionevole ritenere che il pegno non possessorio sostituirà il privilegio speciale ex articolo 46 Tub, ristretto alle sole operazioni di debito a medio e lungo termine ed il cui problema principale risiede nell'arcaico sistema di pubblicità e consultazione. Al contrario il nuo-

vo Registro Informativo dovrebbe fornire un grado di visibilità e certezza giuridica che il privilegio speciale non è stato in grado di offrire. Quest'ultimo ha avuto una scarsa rilevanza concreta nelle operazioni di finanziamento, di cui è testimone l'assenza di giurisprudenza.

Sebbene il pegno non possessorio sia stato introdotto nel 2016, il suo processo di attuazione è stato lungo e richiede ancora l'adozione di un provvedimento finale da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativo al pagamento dei relativi tributi e diritti dovuti, prima di entrare pienamente in vigore.

Peraltro, la sua concreta applicazione richiederà alcuni chiarimenti giurisprudenziali (atteso il difetto di coordinamento con la nuova disciplina del processo civile e il fatto che l'ordinamento giuridico offrirà più strumenti di garanzia per un singolo bene) e auspicabili precisazioni da parte delle autorità di regolamentazione (in relazione al potenziale impatto in tema di assorbimento di capitale delle banche).

In ogni caso l'aspettativa è che il pegno non possessorio possa segnare una svolta nel settore dei finanziamenti all'impresa e al suo capitale circolante. (riproduzione riservata)

\*equity partner  
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

